

# **COMUNE DI MISANO ADRIATICO**

## **Provincia di Rimini**

---

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

-----  
**(Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, N. 507)**

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 28/07/1994, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 05/09/1994 prot. n. 033400.
- Trasmessa al Ministero delle Finanze prot. n. 21199 del 12/12/1994.

## **MODIFICAZIONI APPORTATE**

- 1) Delibera del Consiglio Comunale n. 145 del 30/12/1995 - Co.Re.Co. prot. n. 685 del 15/01/1996 (Con effetto dal 1° gennaio 1996).  
Ministero delle Finanze prot. n. 1686 del 31/12/1996.  
*(Modificato: art. 13, comma 1)*
  
- 2) Delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 30/09/1996 - Co.Re.Co. prot. n. 30684 del 17/10/1996 (Con effetto dal 1° gennaio 1997).  
Ministero delle Finanze prot. n. 17406 del 22/10/1996.  
*(Modificati: art. 3, comma 1 - art. 7, comma 2, lettera c) - art. 8, comma 1 - art. 9 - art. 14, comma 1, lettere b) e c) - art. 18, comma 3 - art. 23, comma 1)*
  
- 3) Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2000 – Co.Re.Co. prot. n. 3096 del 12/04/2000 (Con effetto dal 1° gennaio 2000).  
Ministero delle Finanze prot. n. 7928 del 02/05/2000.  
Pubblicazione avviso sulla Gazzetta Ufficiale prot. n. 8090 del 04/05/2000.  
*(Modificati: art. 14, comma 1, lettera c) e comma 2 – art. 25, commi 4 e 6)*  
*(Aggiunto: art. 13-bis)*
  
- 4) Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2001 – Co.Re.Co. prot. n. 1990 del 14/03/2001 (Con effetto dal 1° gennaio 2001).  
Ministero delle Finanze prot. n. 8006 del 24/04/2001.  
Pubblicazione avviso sulla Gazzetta Ufficiale prot. n. 8011 del 24/04/2001.  
*(Modificati: art. 7, comma 2, lettera c) – art. 8, comma 1 – art. 11, comma 2 – art. 18, comma 3 – art. 24, commi 1 e 2 – art. 28, comma 3 – art. 30, commi 2 e 3 – art. 36, comma 1)*  
*(Aggiunti: art. 28-bis e art. 30-bis)*
  
- 5) Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31/03/2003 (Con effetto dal 1° gennaio 2003).  
Ministero delle Finanze prot. n. 8471 del 23/04/2003.  
Pubblicazione avviso sulla Gazzetta Ufficiale prot. n. 8473 del 23/04/2003.  
*(Modificati: art. 3, commi 3 e 4-bis – art. 11, commi 1, 2 e 3)*

## **INDICE**

ART. 1 - OGGETTO

### **CAPO I ELEMENTI DEL TRIBUTO**

ART. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

ART. 4 - NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI  
COMMISURAZIONE

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

### **CAPO II TASSABILITÀ E MODALITÀ DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA**

ART. 6 - TASSABILITÀ DI LOCALI ED AREE

ART. 7 - ESCLUSIONI

ART. 8 - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

ART. 9 - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

ART. 10 - LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

ART. 11 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

### **CAPO III TARIFFAZIONE**

ART. 12 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 13 - RIDUZIONI DI TARIFFE

ART. 13-bis - INCENTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 14 - AGEVOLAZIONI

ART. 15 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  
COMMERCIALI E DI SERVIZI

ART. 16 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE  
DEL SERVIZIO

ART. 17 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO  
SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

ART. 18 - GETTITO DEL TRIBUTO

**CAPO IV**  
**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE**  
**E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE**

ART. 19 - DEFINIZIONI

ART. 20 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI  
DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA

ART. 21 - MODALITÀ DI RIDEFINIZIONE DELLE CATEGORIE  
DI CONTRIBUENZA

ART. 22 - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE  
CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

**CAPO V**  
**DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

ART. 23 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

**CAPO VI**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE**  
**CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI**

ART. 24 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

**CAPO VII**  
**DENUNCE - RIMBORSI**

ART. 25 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE,  
DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

ART. 26 - MODALITÀ DEI RIMBORSI

**CAPO VIII**  
**GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

ART. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 28 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

ART. 28-bis - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 29 - MEZZI DI CONTROLLO

ART. 30 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 30-bis - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

**CAPO IX**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

ART. 31 - DENUNCE

ART. 32 - TARIFFE UNITARIE - NUOVA DISCIPLINA - DECORRENZA

ART. 33 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 34 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, di seguito indicato come "decreto 507/93".

2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare per :

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore, con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

## **CAPO I ELEMENTI DEL TRIBUTO**

### **ART. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE**

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 5 e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del decreto 507/93.

### **ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. (*comma così sostituito con delibera C.C. n. 104 del 30/09/1996*) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

3. (*comma così sostituito con delibera C.C. n. 25 del 31/03/2003*) Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento dei locali. Nel caso di sub-affitto per periodi non superiori all'anno, la tassa è dovuta dal conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

4-bis. (*comma inserito con delibera C.C. n. 25 del 31/03/2003*) Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

5. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non viene effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza, su strada carrozzabile, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

<b>Entità della riduzione</b>	<b>Distanza dal contenitore più vicino</b>
60%	non più di 1 km.
65%	non più di 2 km.
70%	oltre 2 km.

6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13, 14 e 15, è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo di riduzione dell' 80% della tariffa ordinaria.

#### **ART. 4 - NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE**

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo Capo IV.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

#### **ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.



**CAPO II**  
**TASSABILITÀ E MODALITÀ DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI**  
**LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA**

**ART. 6 - TASSABILITÀ DI LOCALI ED AREE**

1. Sono assoggettati alla tassa i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, nonchè le aree scoperte o parzialmente coperte, a qualsiasi uso adibiti, fatte salve le esclusioni di cui al successivo art. 7.

2. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta del 20%, tutte le superfici, di locali ed aree, nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

**ART. 7 - ESCLUSIONI**

1. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del decreto 507/93, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. In particolare non sono assoggettati a tassa i seguenti locali ed aree:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere e simili;
- b) ripostigli, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;
- c) *(lettera prima sostituita con delibera C.C. n. 104 del 30/09/1996, poi modificata con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2001)* aree scoperte destinate a verde, accessorie a qualsiasi locale od area tassabile (civili abitazioni, aree consorziali, collettività e convivenze, locali o aree delle attività produttive, commerciali o di servizi), nonché le aree scoperte pertinenziali od accessorie alle aree operative e ai locali diversi dalle civili abitazioni;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, all'esercizio effettivo dello sport, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, compresi i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili), nonchè le aree scoperte di pertinenza dei detti edifici, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni e relative pertinenze dei ministri del culto;

- f) locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- g) locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa, ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507/93.

3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

4. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 6, comma 2 e dal successivo art. 8, comma 2, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

#### **ART. 8 - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

1. (comma prima sostituito con delibera C.C. n.104 del 30/09/1996, poi abrogato con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2001).

2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

<u>ATTIVITÀ</u>	<u>PERCENT. DI RID. SUPERF.</u>
- lavanderie a secco, tintorie non industriali.....	20%
- laboratori fotografici, eliografie.....	25%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante.....	30%
- gabinetti dentistici, radiologici e lab. Odontotecnici.....	10%
- laboratori di analisi.....	15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi.....	10%
- allestimenti, insegne.....	15%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie.....	20%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

## **ART. 9 - PARTI COMUNI DELL' EDIFICIO**

*(Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 104 del 30/09/1996)*

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del decreto n. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

## **ART. 10 - LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ**

1. Per gli alloggi e i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, nonchè per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

## **ART. 11 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI**

1. *(comma così modificato con delibera C.C. n. 25 del 31/03/2003)* La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purchè risultino predisposti all'uso.

2. *(comma prima modificato con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2001, poi così sostituito con delibera C.C. n. 25 del 31/03/2003)* A tal fine:

- a) i locali relativi alle utenze domestiche si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o allacciati anche ad uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica. Anche in mancanza dei suddetti presupposti, la predisposizione all'uso si presume, senza possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligo di pagare la tassa;
- b) i locali e le aree relativi alle utenze non domestiche si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti e attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di un'attività nei locali ed aree medesimi.

3. *(comma abrogato con delibera C.C. n. 25 del 31/03/2003).*

## **CAPO III TARIFFAZIONE**

### **ART. 12 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree oltre la data indicata;
- b) quando, in carenza di tale dimostrazione, sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio e, comunque, dalla data dei suddetti eventi.

### **ART. 13 - RIDUZIONI DI TARIFFE**

1. (*comma così modificato con delibera C.C. n. 145 del 30/12/1995*) In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4, del decreto 507/93, la tariffa unitaria, nei seguenti casi, è ridotta della percentuale di fianco indicata:

- a) abitazioni con unico occupante: **riduzione 20%**
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune: **riduzione 10%**
- c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione, rilasciata dai competenti organi, per l'esercizio dell'attività: **riduzione 20%**
- d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: **riduzione 20%**

e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale:  
**riduzione 30%.**

2. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, e applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella domanda stessa.

3. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione ha effetto dall'anno successivo.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

### **ART. 13-bis - INCENTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

*(Articolo inserito con delibera C.C. n. 31 del 30/03/2000)*

1. Il conferimento dei rifiuti differenziati presso il Centro Ambiente allestito sul territorio comunale, viene incentivato nelle forme e con le modalità stabilite nei successivi commi.

2. La tassa annua è ridotta in base alle seguenti fasce di conferimento dei rifiuti differenziati:

1° fascia da 10 Kg. a 150 Kg.	riduzione di L.	20.000
2° “ da 151 “ a 300 “	“ L.	30.000
3° “ da 301 “ a 450 “	“ L.	40.000
4° “ da 451 “ a 600 “	“ L.	50.000
5° “ da 601 “ a 750 “	“ L.	60.000
6° “ da 751 “ a 900 “	“ L.	70.000
7° “ oltre 900 “	“ L.	80.000

Al fine di stabilire la fascia di appartenenza di ciascun contribuente, il quantitativo complessivo di rifiuto conferito sarà determinato dalla sommatoria delle quantità delle singole tipologie di rifiuto moltiplicate per il relativo coefficiente di cui al successivo comma 3.

3. I coefficienti da applicare alle diverse tipologie di rifiuto sono determinati nelle seguenti misure:

<u>Tipologia di rifiuto</u>	<u>Coefficiente</u>
a) Carta	1
b) Vetro	0,7
c) Plastica	1,5
d) Scarti di giardinaggio	0,4
e) Ingombri metallici	0,4
f) Ingombri non metallici	0,2
g) Inerti	0,1

h) Alluminio	5
i) Pile	1
j) Farmaci	1
k) Accumulatori al piombo	0,1
l) Stracci	1,2
m) Olii vegetali	1
n) Rup/TF	0,5
o) Olii minerali	0,8

4. La riduzione di cui al precedente comma 2 non potrà superare il 30% dell'importo della tassa relativa a ciascun contribuente e sarà applicata alla tassa dovuta per l'anno successivo. Qualora, a causa di cessazione o per altri motivi, non sia possibile beneficiare della riduzione sulla tassa dovuta per l'anno successivo, non si procederà comunque al rimborso.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo, essendo concesse a valere sulla tassa dell'anno successivo, sono iscritte, come autorizzazioni di spesa, sul Bilancio dell'esercizio di competenza.

#### **ART. 14 - AGEVOLAZIONI**

1. In applicazione dell'art. 67, comma 1, del decreto 507/93 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;
- b) *(lettera così sostituita con delibera C.C. n. 104 del 30/09/1996)* esenzione totale per i locali e le aree scoperte delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale senza fini di lucro e risultanti dallo statuto dell'associazione medesima;
- c) *(lettera aggiunta con delibera C.C. n. 104 del 30/09/1996, poi così sostituita con delibera C.C. n. 31 del 30/03/2000)* esenzione totale per le abitazioni, consistenti in non più di un appartamento e relative pertinenze, occupate da anziani con più di 65 anni se uomini e con più di 60 anni se donne, residenti nel Comune e che conducono direttamente tali locali. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da due persone, il requisito dell'anzianità deve sussistere in capo ad entrambi. Inoltre, per avere diritto all'esenzione, il reddito del nucleo familiare, derivante solamente da pensione, non deve superare i seguenti limiti annui lordi:
  - 1) una persona: £. 12.000.000 se residente in abitazione di proprietà; £. 15.000.000 se residente in abitazione in affitto;
  - 2) due persone: £. 22.500.000 se residenti in abitazione di proprietà; £. 28.000.000 se residenti in abitazioni in affitto.

Per ogni ulteriore persona, componente del nucleo familiare, in possesso dei requisiti dell'anzianità e del reddito, i limiti di cui al precedente punto 2), sono incrementati di £. 6.000.000.

Gli aventi diritto, oltre al reddito derivante da pensione, non devono possedere altri redditi, con la sola esclusione: del reddito derivante dall'abitazione e relative pertinenze oggetto della presente agevolazione, dei redditi esenti da IRPEF e di quelli soggetti a

tassazione separata, dei redditi dominicali e agrari fino a £.100.000, se non titolari di partita I.V.A. agricola, nonché dei compensi percepiti per lavori socialmente utili fino ad un massimo di £. 2.500.000 annui lordi.

L'esenzione è accordata anche a quei nuclei familiari, che si trovino nelle condizioni descritte, ove siano presenti uno o più soggetti, di età inferiore ai limiti sopra stabiliti, totalmente e permanentemente inabili al lavoro ovvero con un'invalidità, riconosciuta dagli organi competenti, non inferiore al 67% e tale da precludere un utile inserimento lavorativo. Anche in questi casi valgono i limiti di reddito come sopra definiti e determinati.

Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente.

I limiti di reddito potranno essere adeguati con deliberazione della Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, anche in seguito ad accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali di categoria.

2. *(comma così sostituito con delibera C.C. n. 31 del 30/03/2000)* L'esenzione o la riduzione è concessa su apposita domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) nel caso di cui al comma 1, lettera a): attestazione delle condizioni socio-economiche da parte del Settore Sanità-Servizi Sociali;
- b) nel caso di cui al comma 1, lettera b): statuto dell'associazione;
- c) nel caso di cui al comma 1, lettera c): copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del CUD rilasciato dall'Ente pensionistico ovvero dei libretti di pensione o di invalidità, del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione compete dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la domanda è stata presentata e una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **ART. 15 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZIO**

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

- a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola

attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analogha diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

- b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di questa ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%.
- c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile la incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifica attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

## **ART. 16 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO**

1. Qualora si verifichi, all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.



## **ART. 17 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

## **ART. 18 - GETTITO DEL TRIBUTO**

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4 e 67, comma 3, del decreto 507/93 e, per il 1994, dall'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo, ovvero: al 70% in presenza di condizioni di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504; al 100% in presenza di dissesto dichiarato, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario.

3. *(comma prima aggiunto con delibera C.C. n. 104 del 30/09/1996, poi così sostituito con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2001)* In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3-bis, del decreto 507/93 e sino all'anno precedente all'applicazione, anche in via sperimentale, della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

**CAPO IV**  
**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI**  
**MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE**

**ART. 19 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

- a) *Coefficiente di produttività specifica (qn).*  
Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
- b) *Coefficiente medio di produttività specifica (qm).*  
Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.
- c) *Indice di produttività specifica (In).*  
Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica (qn) e il coefficiente medio di produttività specifica (qm).
- d) *Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani (C).*  
Per costo convenzionale (C) del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del decreto 507/93, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- e) *Tariffa media convenzionale (Tm).*  
Per tariffa media convenzionale (Tm) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$Tm = \frac{C}{St}$$

- f) *Coefficiente di qualità (K).*  
Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 ed 1,2, da introdurre nella formula per la

determinazione della tariffa unitaria di ciascuna categoria di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse categorie di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla categoria considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

## **ART. 20 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA**

1. I coefficienti di produttività specifica ( $q_n$  e  $q_m$ ) delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati, per ogni tipo di utilizzazione, attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;
- b) quelli desumibili da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

## **ART. 21 - MODALITÀ DI RIDEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI CONTRIBUENZA**

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locale ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria, interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse categorie di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle categorie di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica ( $q_n$ ), costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica ( $I_n$ ), dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica ( $q_n$ ) e coefficiente medio di produttività specifica ( $q_m$ );
- c) da un proprio valore ( $k_n$ ) del coefficiente di qualità ( $K$ ).

## **ART. 22 - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CATEGORIE DI CONTRIBUENZA**

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L./mq., per ciascuna delle n. categorie individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n * I_n * T_m$$

con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale ( $T_m$ ), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica ( $q_n$ ,  $q_m$  e  $I_m$ ), da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 20, con eventuale conseguente riscomposizione e riagggregazione delle categorie e/o sottocategorie di contribuenza;
- c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità ( $K_n$ ), sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna categoria, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

**CAPO V**  
**DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

**ART. 23 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. (*comma così modificato con delibera C.C. n. 104 del 30/09/1996*) Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del decreto 507/93. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del decreto 507/93. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

**CAPO VI**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON**  
**OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI**

**ART. 24 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA**

1. (comma così sostituito con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2001) Sino all'anno precedente all'applicazione, anche in via sperimentale, della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le sottoindicate categorie di contribuenza, determinate con riferimento al principio di omogenea produttività di rifiuti:

<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	Locali delle abitazioni private.
2	Locali dei ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie e rosticcerie.
3	Locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie e sale giochi.
4	Locali degli alberghi, pensioni e locande.
5	Locali degli esercizi commerciali (negozi, retri e magazzini).
6	Locali degli studi professionali, uffici commerciali, istituti di credito, banche e agenzie viaggi.
7	Locali degli ambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi, stabilimenti termali e saloni di bellezza.
8	Locali degli stabilimenti industriali, laboratori e botteghe degli artigiani.
9	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, autorimesse, autotrasporti, sale di esposizione di esercizi commerciali.
10	Locali dei collegi, convitti, istituti religiosi, case di riposo e case di cura.
11	Locali degli enti pubblici non economici, scuole, musei, biblioteche, associazioni culturali, politiche, sindacali e sportive, enti di assistenza, caserme.
12	Locali dei teatri e dei cinematografi.
13	Locali degli stabilimenti balneari (manufatti, cabine, aree, ecc.) – Zona A (1).
14	Locali degli stabilimenti balneari (manufatti, cabine, aree, ecc.) – Zona B (2).
15	Aree dei distributori di carburante e parcheggi.
16	Lapidei, autodemolitori, artigiani edili (depositi) e comunque attività con superficie coperta inferiore al 20% della superficie totale utilizzata.
17	Aree dei campeggi.
18	Autodromi (aree operative scoperte).
19	Circoli.
20	Meublè, garnì, residence, affittacamere (L.R. 25.08.1988, n. 34, art. 9).
21	Supermercati.
22	Discoteche e sale da ballo.

(1) Zona A: dal Rio Alberello-Bagno n. 1 al Bagno n. 13 (in prossimità del Bobo) e dal Rio Agina-Bagno n. 27 a Via Pascoli-Bagno n. 43.

(2) Zona B: dal Bagno n. 14 (in prossimità del Bobo) al Rio Agina-Bagno n. 26, da Via Pascoli-Bagno n. 44 a Via dei Gigli-Bagno n. 70 e litorale di Portoverde.

2. *(Comma così modificato con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2001)* Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, con esclusione di quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

## **CAPO VII DENUNCE - RIMBORSI**

### **ART. 25 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE**

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507/93, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate a mezzo del servizio postale, vale la data di spedizione.

3. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

4. *(comma così modificato con delibera C.C. n. 31 del 30/03/2000)* La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La denuncia di variazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione stessa è avvenuta.

5. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata, nel medesimo termine e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

6. *(comma così sostituito con delibera C.C. n. 31 del 30/03/2000)* Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

7. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

8. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 23, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507/93, ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.



## **ART. 26 - MODALITA' DEI RIMBORSI**

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

**CAPO VIII**  
**GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

**ART. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507/93.

**ART. 28 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del decreto 507/93.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. *(comma così sostituito con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2001)* Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**ART. 28-bis – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

*(Articolo inserito con delibera n. 4 del 28/02/2001)*

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal Titolo III del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

**ART. 29 - MEZZI DI CONTROLLO**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del decreto 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

## **ART. 30 - SANZIONI E INTERESSI**

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507/93.

2. *(comma così sostituito con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2001)* Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

3. *(comma abrogato con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2001)*

4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

## **ART. 30-bis – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

*(Articolo inserito con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2001)*

1. Ai fini del rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, al presente Regolamento si applicano integralmente le norme di cui al Titolo II del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

## **CAPO IX NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 31 - DENUNCE**

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui all'articolo 25, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 9, 2° comma e 10, 2° comma, sono presentate entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1995.

### **ART. 32 - TARIFFA UNITARIA - NUOVA DISCIPLINA - DECORRENZA**

1. Le nuove tariffe, determinate con i criteri di cui al precedente CAPO IV entreranno in vigore con effetto dal 1° gennaio 1996.

### **ART. 33 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### **ART. 34 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione e trova applicazione, fatta salva la diversa de-correnza prevista dal precedente art. 32, con effetto dal 1° gennaio 1995.

### **ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. *(comma così modificato con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2001)* Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore e sino all'anno precedente all'applicazione, anche in via sperimentale, della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del decreto 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.